

## ANTICIPAZIONE DI CREDITO COMMERCIALE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena  
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333  
Indirizzo email [bpergroup@bper.it](mailto:bpergroup@bper.it) / sito internet [www.bper.it](http://www.bper.it)  
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932  
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360  
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361  
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie  
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario  
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE DI CREDITO COMMERCIALE

L'**anticipazione di credito commerciale**, è un fido con il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione pro solvendo a favore della Banca dei crediti medesimi.

Il Fido può essere concesso :

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca ;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto. Se il fido è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.

L'anticipazione di credito commerciale è regolata in conto.

Di seguito sono descritte le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di anticipazione:

#### **Anticipo di fatture commerciali o altri titoli di credito quali, a titolo esemplificativo contratti o ordini**

I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di fido concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente (c.d. castelletto). La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge. All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato (o comunque non oltre 30 giorni successivi alla scadenza della data pagamento), viene addebitato il conto ordinario ed accreditato il conto anticipi.

#### **Anticipo di portafoglio commerciale Salvo Buon Fine**

Consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto entro il limite dell'importo della linea di credito concessa a condizione che il Cliente presenti al salvo buon fine (sbf) portafoglio commerciale. Il rientro dell'anticipazione avviene con l'incasso dei crediti a scadenza. Se il terzo, debitore principale, è insolvente la Banca provvede all'addebito del credito insoluto e delle conseguenti spese e commissioni.

#### **Anticipo rimborsi IVA**

L'operazione di "Anticipo rimborsi IVA" si inserisce nell'ambito della Convenzione che la Banca ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito del Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, ABI e Confindustria per favorire l'anticipazione dei crediti Iva vantati dalle aziende nei confronti dell'erario. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa dei rimborsi periodici Iva in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli. Per l'accesso all'anticipazione è sufficiente la presentazione alla Banca, da parte dell'impresa, dell'attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari - che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - e la domiciliazione, presso la stessa Banca, del proprio conto fiscale.

### **Anticipo su merci**

L'“Anticipo su merci” è una combinazione fra un contratto principale di credito ed un contratto accessorio di garanzia reale (pegno). La Banca anticipa al Cliente solo una parte del valore dei beni offerti in garanzia. Tale scarto ha la funzione di garantire la Banca da eventuali diminuzioni di valore dei beni. Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal Cliente a titolo di pegno a favore della Banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto dal debitore. Pertanto sono caratteristiche essenziali dell'operazione la costituzione di un pegno su merci e la correlazione e proporzionalità costante fra somma anticipata e valore del pegno.

### **Sconto di portafoglio commerciale**

E' un'operazione di smobilizzo di crediti con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito. Presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi, mentre la funzione peculiare del prestito che la banca concede al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro-solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato.

Se il debitore principale è insolvente, la Banca provvede all'addebito del credito insoluto e delle conseguenti spese e commissioni al cliente.

Tra i principali **rischi** vanno tenuti presenti i seguenti:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare le fatture o i documenti presentati dal Cliente;
- le eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti “scaduti” (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;
- qualora siano presentate fatture espresse in valuta estera, a fronte di crediti all'esportazione, il Cliente è soggetto al rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divise estere;
- l'eventuale venir meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla Banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, la Banca può far vendere, dietro preavviso, i titoli o la merce dati in pegno. In caso di mancato adeguamento della garanzia la Banca può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce dati in pegno.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### TASSO DEBITORE “ENTRO IL FIDO”

Il tasso debitore “entro il fido”, con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

#### TASSO NON INDICIZZATO

7,6000 %

#### TASSO INDICIZZATO

Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento\*, maggiorato dello spread concordato.  
 Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 7,60%  
 Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

### TASSO DEBITORE “EXTRA FIDO”

Il tasso debitore “extra fido” rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Il tasso debitore “extra fido” non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

#### TASSO NON INDICIZZATO

7,6000%

#### TASSO INDICIZZATO

Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento\*, maggiorato dello spread concordato.  
 Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 7,60%  
 Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore “entro il fido” e “extra fido” non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito oltre il limite del medesimo.

\* Gli indici di riferimento utilizzabili sono elencati nel documento TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO IN USO - CREDITO A CONSUMATORI.

L'anticipazione di credito commerciale, e i relativi tassi, trova applicazione limitatamente alle seguenti tipologie di tipi conto relativi al conto	
DESCRIZIONE	tipo conto
c/unico SBF (solo tasso di smobilizzo)	1007
c/unico SBF (solo tasso di smobilizzo)	1017
c/transito effetti SBF disponibilità immediata	4001
c/finanziamento Clientela banche	6002
c/anticipi banche a breve termine	6004
c/anticipi banche a medio - lungo termine	6005
c/hot money banche	6006
c/c cessione crediti pro solvendo – factoring	13001
c/c finanziamento merci (altre)	13002
cessione di credito pro-solvendo poolfactor	13004
c/c accessorio da rinegoziazione mutuo	14007
c/anticipi su prev. Future esportazioni	31004
c/finanziamento non correlato	31005
c/finanziamento import	31006
c/c anticipo fatture con o senza notifica e con canalizzazione	31007
c/c anticipo fatture a primo rischio	31008
c/c anticipo fatture cess. cred. notificato	31009
c/c anticipo IVA mandato irrevocabile incasso	31010
c/c anticipo crediti Pubblica Amministrazione con notifica	31014
c/c anticipo su effetti (acc/cess)	31015
c/c anticipo richieste incasso MAV	31016
c/c ant. IVA - cred. PP.AA senza cess./mand. irr. inc.	31017
c/c anticipo leasing	31018
c/c anticipo RID	31019
c/c anticipo su crediti usl	31021
c/c anticipi contributi pubblici	31022
c/c anticipi su esportazioni	31024
c/ anticipi ordini e contratti Italia	31026
c/ anticipi su fatture a primo rischio credito imposta	31029
c/ anticipi ordini/contr. euro canal. credito imposta	31033
Hot money attivo con capitalizzazione a scadenza	31035
Hot money attivo con capitalizzazione trimestrale	31036
c/c per finanziamenti in pool	31037
Hot money in gestione accentrata con capitalizzazione a scadenza	31038
Hot money in gestione accentrata con capitalizzazione trimestrale	31039
c/c anticipi ordini /contr. euro canalizzati	31051
c/c anticipi ordini / contr. euro can. notificati	31052
c/c regolamento forniture	31063
c/c ant. Conferimenti	31077
c/c anticipo iva con attestazione dell'Agenzia delle Entrate	31083
c/c finanziamento trattamento C.I.G.S.	31093
c/c anticipo fatture cess. cred. notificato accettato	31094
c/ ant. Pubblica Amministrazioni certificate	31096
c/ fin. parcelle patrocinio a spese dello Stato	31097
<b>PERIODICITÀ DI CONTEGGIO INTERESSI DEBITORI</b>	annuale
<b>CALCOLO DEGLI INTERESSI</b>	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

<b>COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)</b>	
La COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di fido a valere su conto per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido eventualmente concesso.	0,50% trimestrale

<b>COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)</b>	
<b>COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.) per clienti non consumatori</b>	
- importo commissione	0,00 Euro
- commissione massima trimestrale	1.050,00 Euro
- franchigia iniziale di sconfinamento	200,00 Euro
- franchigia di peggioramento sconfinamento	100,00 Euro
- franchigia di durata	0 giorni lavorativi

### **SPESE E COMMISSIONI**

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ON LINE (OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro

### **Si riportano, di seguito, le commissioni correlate alla forma tecnica della anticipazione di credito commerciale:**

COMMISSIONE DI ANTICIPO PER SINGOLO DOCUMENTO(per documento - causale 256)	0,00 Euro
COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento – causale 257)	0,00 Euro
COMMISSIONI PROROGA FINANZIAMENTO (per documento - causale 263)	0,00 Euro
COMMISSIONE PER SINGOLO DOCUMENTO ESTERO ANTICIPATO (per documento - causale 264)	0,00 Euro
COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ. (per documento - causale 265)	0,00 Euro
COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento - causale 267)	0,00 Euro
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE (causale 321)	0,00 Euro
COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT (causale 322)	0,00 Euro
RECUPERO SPESE INVIO RACCOMANDATE	4,20 Euro

Oltre al recupero di eventuali spese sostenute a fronte di notifiche e/o comunicazioni relative alla cessione dei crediti anticipati.

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

### ANTICIPO DI FATTURE COMMERCIALI, PORTAFOGLIO COMMERCIALE, RIMBORSI IVA E ANTICIPO SU MERCI

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
<b>fido con scadenza indeterminata di euro 100.000</b>	Tasso debitore annuo nominale: <b>7,60 %</b> Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: <b>2,00%</b> Spese di tenuta conto: <b>0,80 Euro</b> Invio estratto conto (cartaceo), 0,90 € Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale. Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale fido (cartacea): <b>0,90 Euro</b>	<b>10,06%</b>

Il calcolo è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di 100.000,00 Euro totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [www.bper.it](http://www.bper.it).

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

### SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
<b>Sconto di un effetto cartaceo di 5.000 Euro a scadenza 1 mese piazzato su sportello Bper Banca</b>	Tasso debitore annuo nominale: <b>7,60 %</b> Commissioni incasso effetti su sportelli ns. Banca: <b>5,16 Euro</b> Lavorazione e presentazione distinta: <b>3,49 Euro</b> Giorni Banca effetti scadenti c-o sportelli ns. banca: <b>9 gg Lavorativi</b> Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale fido (cartacea): <b>0,90 Euro</b>	<b>13,05%</b>

Il calcolo è effettuato ipotizzando l'operazione di sconti di un effetto di 5.000 Euro con scadenza di un mese.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bper.it/trasparenza](http://www.bper.it/trasparenza).

## SERVIZI ACCESSORI

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni direttamente finalizzate all'attività d'impresa aventi una durata ovvero una scadenza stabilita e certa.

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Affidamenti fino a 12 mesi	Operazioni di Importo Ridotto (fino a 12 mesi)
1	30%*	80%
2	40%	80%
3	50%	80%
4	60%	80%
5	Non ammissibile	80%

\*non sono ammissibili gli affidamenti a breve termine per i soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, a meno che la garanzia su tali affidamenti sia interamente a carico di "Sezioni Speciali" create dalle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Sicilia e Veneto.  
(per approfondimenti <https://www.fondidigaranzia.it/> "Le sezioni Speciali")

IMPORTO RIDOTTO: Operazioni di importo fino ai 25.000 euro per le quali non è necessario effettuare una valutazione del merito di credito secondo procedura di rating del Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge 662/96.

COMMISSIONE "Recupero spese per rinuncia al finanziamento in presenza di delibera positiva da parte di MCC" 300 EURO.

### COSTO DELLA GARANZIA

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Operazioni a BT	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di fido a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;
  - nel caso di fido a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.
- In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

### Recesso dal contratto da parte del Cliente

Il Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto di fido è immediata al momento in cui acquista efficacia il recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.



LEGENDA	
<b>Castelletto</b>	Consiste in un fido accordato dalla Banca ed utilizzabile attraverso la cessione del credito – o dei crediti – non ancora scaduti, nella forma, in genere, di effetti cambiari. Il castelletto tuttavia non è illimitato: la Banca infatti stabilisce una cifra massima (c.d. cifra di castelletto) che coincide con il credito, entro il limite della quale possono essere presentati gli effetti cambiari da scontare.
<b>Cessione del credito</b>	La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).
<b>Cessione pro-solvendo</b>	Cessione di credito in cui il cedente (Cliente) garantisce al cessionario (Banca) la solvenza del debitore ceduto.
<b>Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)</b>	La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto, per il servizio di messa a disposizione delle somme. Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.
<b>Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)</b>	La commissione di istruttoria veloce viene applicata a fronte dell'eventuale utilizzo e/o addebito di somme in eccedenza rispetto all'importo del fido concesso dalla Banca ("sconfinamento extrafido") e dell'eventuale peggioramento dello sconfinamento, tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata, ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire lo sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce è applicata in caso di sconfinamento avente una durata superiore a quella indicata ("franchigia di durata"); a fronte di più sconfinamenti avvenuti nel corso della stessa giornata sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. A prescindere dalla qualifica rivestita dal Cliente, la commissione di istruttoria veloce non è comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria. La commissione di istruttoria veloce non è, altresì, applicata in caso di sconfinamento e di peggioramento dello sconfinamento che, a prescindere dalla durata, risultino di ammontare inferiore agli importi delle franchigie indicate nel presente Foglio Informativo ("franchigia iniziale di sconfinamento" e "franchigia di peggioramento sconfinamento").
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Franchigia iniziale di sconfinamento</b>	Importo dello sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
<b>Franchigia di peggioramento sconfinamento</b>	Importo di peggioramento di uno sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
<b>Franchigia di durata</b>	Numero di giorni lavorativi - dello sconfinamento e dell'eventuale peggioramento dello stesso - entro i quali la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
<b>Saldo disponibile</b>	E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).
<b>Saldo "liquido"</b>	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso debitore</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto.

<b>Tasso debitore “entro il fido”</b>	Il tasso debitore “entro il fido”, con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).
<b>Tasso debitore “extra fido”</b>	Il tasso debitore “extra fido” rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Il tasso debitore “extra fido” non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Nel caso di rapporto di “conto unico”, il tasso debitore “extra fido” applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite del fido eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio, è quello previsto per l’anticipazione di credito finanziaria.
<b>Tasso minimo</b>	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall’andamento dell’indice di riferimento applicato.

## Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_